



alla ditta TRS Ecologia S.r.l.
29012 CAORSO
amministrazione@pec.trsecologia.it

e p.c. al Sindaco del Comune di
29012 CAORSO
comune.caorso@sintranet.legalmail.it

all'UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME
PO facente funzione di SUAP del Comune di Caorso
suap.unioneardapo@legalmail.it

alla c.a. alla Provincia di Piacenza
SERVIZIO "TERRITORIO E URBANISTICA, SVILUPPO,
TRASPORTI, SISTEMI INFORMATIVI, ASSISTENZA
AGLI ENTI LOCALI"

alla c.a. SERVIZIO "VIABILITÀ"
provpc@cert.provincia.pc.it

all'AUSL
Dipartimento di Sanità Pubblica
protocollounico@pec.ausl.pc.it

al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Piacenza
29122 PIACENZA
com.prev.piacenza@cert.vigilfuoco.it

al Consorzio di Bonifica di Piacenza
29122 PIACENZA
cbpiacenza@pec.it

Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
40127 BOLOGNA
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

all'ATERSIR
Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici
e Rifiuti - presso ATO Piacenza
29121 PIACENZA
dgatersir@pec.atersir.emr.it

all'ARPAE - Servizio Territoriale
Distretto di Fiorenzuola d'Arda
SEDE

R.F.I. Rete ferroviaria Italiana S.p.A.
Via Matteotti, 5
rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it

alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Procedura di VIA relativa al progetto denominato “Progetto per il nuovo layout della ditta TRS Ecologia S.r.l.”- **Fascicolo regionale n. 7/2020(VIA).** – **Richiesta integrazioni (comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).**

La ditta TRS Ecologia S.r.l. ha presentato domanda di attivazione della procedura di VIA allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ed il progetto definitivo relativo all’intervento in epigrafe, domanda acquisita ai prot.lli dell’Arpae n. 25578 del 17/02/2020, n. 26195 del 18/02/2020 e n. 27656 del 20/02/2020.

Dal 5 agosto 2020 presso l’Albo Pretorio Informatico del Comune di Caorso, sull’apposito sito web della Regione Emilia Romagna nonché sul BURERT n. 275 del 5/8/2020 è stato pubblicato l’avviso di deposito della documentazione di progetto e del relativo studio ambientale. Il deposito, per la pubblica consultazione di chiunque abbia interesse, ha riguardato anche gli elaborati di Variante al PSC e al RUE del Comune di Caorso.

Con nota del SAC dell’Arpae di Piacenza prot. n. PG/2020/144190 del 07/10/2020 di richiesta di contributi agli Enti coinvolti nel procedimento per la redazione della richiesta di integrazioni alla Ditta.

Alla luce dei contributi ricevuti, per il proseguo dell’istruttoria relativa al procedimento in oggetto, si richiedono le integrazioni sotto riportate:

1. Oltre alla variante di PSC e di RUE richiesta per le aree oggetto di ampliamento dell’installazione, attualmente classificate come “aree ad alta vocazione produttiva agricola”, occorre dimostrare la necessaria compatibilità dell’intervento di ampliamento con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo 2° “Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti” delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente e per quanto correlato, alle disposizioni del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR). Al proposito, si ricorda che già con la precedente nota di questo Servizio, prot. n. 103152 del 17/07/2020, erano state trasmesse le comunicazioni del Comune di Caorso, prot. n. 5328 del 06/07/2020, e della Provincia di Piacenza, prot. n. 16530 del 03/07/2020, che evidenziavano specifiche problematiche in merito e che non hanno avuto riscontro da parte del Proponente.
2. Il permesso di costruire è soggetto al versamento dei diritti di segreteria che per l’intervento in oggetto ammontano a € 250,00 (Del. G.C.n.35/2016 -Fascia III).
3. La scrittura di “Costituzione di Servitù” allegata all’istanza risulta carente delle firme di tutti i comproprietari, del rispetto di quanto previsto dal D.M.1444/68 (limiti inderogabili) e deve essere resa in forma pubblica (registrata e trascritta).
4. Relativamente al permesso di costruire è necessario produrre:
 - per quanto dichiarato al punto 9 della “Relazione tecnica di asseverazione”, allegata all’istanza, gli elaborati di progetto degli impianti tecnologici ai sensi del D.M. n.37/2008;
 - quantificazione del Contributo di Costruzione (DAL n.186/2018 , recepita con deliberazione del C. Comunale n. 33 del 30/09/2019).
5. La realizzazione dell’intervento proposto sicuramente produrrà terre e rocce da scavo (vasca di laminazione, opere di sbancamento e fondazione...) e pertanto dovrà essere fornita tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti connessi alla relativa gestione, sia nel caso vengano considerate come sottoprodotti (cfr. art. 186 D.Lgs. 152/2006 e DPR 120/2017) che come rifiuti.

6. Devono essere precisate le modalità di connessione alla rete elettrica per l'impianto fotovoltaico previsto sulla copertura dell'edificio "B" presentando tutta la documentazione (progettuale e amministrativa necessaria) per l'ottenimento degli eventuali connessi atti di assenso (soluzione tecnica minima del gestore di rete, istanza/comunicazione ai sensi della L.R. n. 10/1993,...).
7. Oltre a tutto quanto concerne la gestione del centro di stoccaggio e trattamento rifiuti oggetto d'istanza, dovranno essere elencate e descritte tutte le altre attività svolte dal gestore dell'installazione, o da altro soggetto, aventi una connessione funzionale con l'installazione stessa e/o gravitanti presso la medesima (trasporto rifiuti, autospurgo, bonifiche...). La descrizione dovrà considerare anche i relativi impatti, attuali e futuri, tenendo conto anche del cumulo inerente l'installazione AIA.
8. In merito ai nuovi terreni interessati dall'intervento di ampliamento occorre valutare, anche attraverso eventuali accertamenti analitici, l'idoneità rispetto a possibili contaminazioni del suolo e della falda che imporrebbero il preliminare espletamento di interventi di cui al Titolo V della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006.
9. Il richiamo al paragrafo 4.2.6 di pag 30 della relazione tecnica per la modifica sostanziale dell'AIA, in cui si fa riferimento ad un'area destinata alla preparazione per il riutilizzo, non trova corrispondenza nel testo. Occorre rettificare il richiamo.
10. Nella tavola 3 "Planimetria dell'impianto Stato di Progetto – RIFIUTI" rev 1 – 05/2020 è individuata un'area recupero bancali che non trova il corrispondente riscontro al paragrafo 3.1.1 relazione tecnica (si trova riscontro solo al paragrafo 3.2.1).
11. In tav. 3 non sono individuate le aree di carico e scarico citate al paragrafo 3.1.1 della relazione tecnica né si trova riscontro in legenda.
12. Al paragrafo 3.1.2 della relazione tecnica viene riportato che l'area C8 sarà all'interno dell'edificio B, mentre è collocata in edificio A.
13. Relativamente all'impianto di neutralizzazione non c'è corrispondenza grafica tra quanto rappresentato nella sopra citata Tav. 3 - area C10 - e in Fig. 5 della relazione tecnica.
14. In merito all'impianto di lavaggio fusti e cisternette, al paragrafo 3.2.8 viene riportato che *"l'impianto è predisposto per il lavaggio con acqua sia proveniente dalla rete che recuperata,"* si chiede di specificare l'origine di quest'ultima.
15. Al paragrafo 3.2.2 della relazione tecnica viene affermato che *"Le polveri recuperate, qualora tecnicamente possibile, previa verifica di compatibilità in laboratorio, potranno essere utilizzate internamente quale addensante in alcune specifiche miscele al fine di controllare meglio la miscelazione ottimizzandone lo stato fisico".* Dovranno essere specificati tutti i possibili utilizzi di tale rifiuto e quali siano le modalità di verifica della loro compatibilità.
16. A pag. 33 della relazione tecnica l'unità di misura del volume della vasca è riportata in 10 m. Si chiedono spiegazioni in merito.
17. Relativamente all'area lavaggio mezzi, dovranno essere fornite le caratteristiche della vasca interrata (che dovrebbe essere anche oggetto di richiesta del corrispondente titolo edilizio), quali ad es. impermeabilizzazione, sistemi di monitoraggio perdite, bacino di contenimento, ecc.). Tali specifiche, adempimenti ed informazioni dovranno essere fornite per tutti i manufatti interrati previsti.
18. Nella Tav. 3 non sono riportate le baie Area P10 già autorizzate, occorre pertanto specificare se le stesse verranno sottoposte a demolizione (con relativo destino) vista la loro recente realizzazione.
19. Occorre motivare la scelta di posizionare i "container vuoti" nella zona a fianco dell'ingresso e adiacenti alla zona denominata *"area emergenza rifiuti non conformi"*.

20. In adiacenza all'area P7 è prevista la collocazione di una specifica *“area emergenza rifiuti non conformi”*. Occorre chiarire quali sono i rifiuti non conformi destinati ad essere allocati in tale zona anche rispetto alle previste aree di quarantena P1Q e P12Q.
21. Chiarire quali rifiuti sono destinati ad essere posizionati nell'area P14 vista l'incongruenza tra quanto riportato a pag. 36 rispetto a pag. 38 della relazione tecnica.
22. Deve essere precisato il motivo per cui le sale C21 e C22, destinate allo stoccaggio reagenti, non siano presidiate da aspirazioni alla pari di C19 e C20.
23. Al paragrafo 3.2.4 della relazione tecnica viene riportato; *“In quest'area la ditta intende svolgere le attività di verifica preliminare delle apparecchiature ancora funzionanti, al fine di escluderle dal regime rifiuti, e poterne operare il riconfezionamento e la successiva commercializzazione all'interno del mercato dell'usato.”*. Posto che all'interno di un centro di stoccaggio/trattamento rifiuti entrano, appunto, rifiuti, si dovrà chiarire quali sono le modalità per cui tali apparecchiature possano tornare ad essere un materiale nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di End of Waste (art. 184-ter del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.) e Delibera SNPA N° 62/2020).
24. In merito al riutilizzo dei RAEE occorre dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni e dei requisiti richiesti dal D. Lgs 14 marzo 2014, n 49.
25. In riferimento al paragrafo “3.2.5 Neutralizzazione rifiuti liquidi acidi – D9” della relazione tecnica occorre vengano forniti chiarimenti sia sulle tipologie di rifiuti (ad esempio codice CER 190806* - resine a scambio ionico saturate o esaurite) sia sui meccanismi di trattamento dei rifiuti (ad esempio descrivendo il flusso dei rifiuti all'interno dell'impianto anche graficamente).
26. Dovranno essere fornite specifiche precise, anche tramite apposite schede tecniche, di tutti i componenti dell'impianto chimico-fisico per lo svolgimento dell'operazione D9;
27. Occorre descrivere compiutamente quali possono essere le miscele preventive all'attività D9 di trattamento chimico-fisico richieste.
28. Per la prevista additivazione di sostanze inerti addensanti, nell'ambito di alcune delle miscele autorizzate o oggetto di istanza, dovranno essere puntualmente precisati in quali baie e vasche verrà svolta tale attività, i CER oggetto di miscelazione e di additivazione definendo le quantità previste anche per le sostanze inerti addensanti che si prevede di impiegare. Di tutte le operazioni possibili dovrà essere specificata anche la relativa finalità avendo presente che, molto probabilmente, l'addensamento che si intende ottenere (ma che allo stato non è verificabile mancando le informazioni richieste) andrebbe più correttamente ricondotto alle operazioni D8 e D9 in luogo del D13.
29. Per quanto riguarda l'utilizzo del “tritatore mobile” e della “pressa mobile per fusti” occorre fornire le relative caratteristiche/specifiche e valutare/dimostrare se debbano o meno essere autorizzati ai sensi dell'art. 208, c.15, del D. Lgs .n152/2006 e ss.mm.ii..
30. In riferimento a quanto riportato al paragrafo “3.5 AUMENTO DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI IN STOCCAGGIO” della relazione tecnica in cui *“Si chiede inoltre, visto l'iter in corso, di eliminare la prescrizione sulla triturazione, che limita la capacità massima a 10 ton/giorno (prescrizione 36 del quadro D2.7 dell'autorizzazione 2416/2014), considerato che tale prescrizione recita “l'impianto di triturazione marca “Sant'Andrea Novara S.p.A.” modello H80/1300 (o equivalente) **della capacità massima di 10 t./giorno** – di tipo mobile potrà essere utilizzato solo per effettuare la riduzione volumetrica dei rifiuti in stoccaggio, al fine di agevolare le successive fasi di trasporto, recupero o smaltimento”, risulta necessario vengano fornite le caratteristiche tecniche dell'impianto con indicata la potenzialità dello stesso ai fini dell'eventuale modifica;*
31. Nell'ambito dell'adeguamento volumetrico è previsto lo svolgimento della “selezione” come “suddivisione di un rifiuto in due o più flussi, diversi per caratteristiche merceologiche o fisiche”; vengono anche riportati alcuni esempi, peraltro forse riconducibili anche a operazioni diverse da R12 e D13. Occorre, invece, vengano indicate tutte le possibili attività di “selezione” che la Ditta intende realizzare.

32. L'attività di "raggruppamento/miscelazione" è prevista sia su rifiuti "tal quali che provenienti da attività di riconfezionamento/miscelazione e adeguamento volumetrico-selezione". In merito occorre rispettare, e quindi introdurre i correttivi necessari, quanto previsto come destinazione delle operazioni R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11) e D13 (raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12).
33. E' necessario identificare compiutamente le caratteristiche delle diverse componenti del "gruppo industriale di triturazione e separazione" previsto nell'edificio B.
34. Occorre indicare le modalità di gestione del rifiuto costituito dalle acque di lavaggio mezzi e in particolare di come potrà essere garantito il rispetto di quanto previsto per il "deposito temporaneo".
35. Il recupero bancali (R3) corrisponde ad un'operazione End of Waste di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.. Per l'autorizzazione dovrà essere prodotta tutta la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla citata disposizione ed avendo a riferimento le indicazioni contenute nella Delibera del Consiglio SNPA n° 62 del 06/02/2020.
36. Per la prevista inertizzazione D9 di miscele per il conferimento in discarica dovranno essere puntualmente precisati i CER oggetto di miscelazione e inertizzazione precisando le quantità previste per i leganti idraulici che si prevede di impiegare.
37. Dovrà, inoltre, essere compiutamente descritto, anche tramite apposite schede tecniche, il sistema mobile costituito da una tramoggia e una coclea che si prevede di utilizzare per l'inertizzazione.
38. In merito all'attività di lavaggio di fusti e cisternette occorre:
 - dimostrare la congruità delle operazioni previste come R4/R3 avendo presente che la finalità è il riutilizzo di contenitori in plastica e metallo che per essere sottoposti a tali operazioni (laddove congrue) sono stati classificati come rifiuto e che per poter tornare ad essere un materiale devono rispettare tutte le vigenti disposizioni in materia di End of Waste (art. 184-ter del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.) e Delibera SNPA N° 62/2020);
 - identificare quale sia l'acqua "recuperata" che si prevede di utilizzare sulle attività di lavaggio per il recupero di fusti e cisternette.
39. Dovranno essere fornite specifiche precise, anche tramite apposite schede tecniche, di tutti i componenti dell'impianto "EW 100/400/AC per lavaggio cisterna IBC plastica" e dell'impianto "EWEC2 per lavaggio fusti".
40. In merito all'aumento del quantitativo istantaneo dei rifiuti in stoccaggio è necessario venga definito, anche sulla base di simulazioni, la reale possibilità ed esigenza di incremento avendo presente che la generalizzazione non può ritenersi valida rispetto alle reali esigenze connesse alle modifiche impiantistiche ed alla definizione degli obiettivi che la Ditta intenderà porsi.
41. Riguardo all'attività di "demolizione" occorre dettagliare in quali casi possa essere ricompresa nelle operazioni di recupero e smaltimento descritte al punto "3.6 Rifiuti, codici EER e operazioni svolte" della Relazione tecnica al fine di evitare sovrapposizioni e/o impropri utilizzi di tale attività.
42. Le attività denominate "aspirazione" e "aspirazione a più fasi" dovranno essere meglio descritte precisando le attrezzature/ gli impianti che si prevede di utilizzare per i diversi tipi di rifiuti, avendo presente che "autospurgo/autocisterne" si configurano come macchine operatrici non facenti parte dell'impianto.
43. In merito al punto "4.5 Radiazioni Ionizzanti" della Relazione tecnica si evidenzia che la normativa di riferimento è diventata il D. Lgs n° 101 del 31.07.2020 che ha abrogato il D. Lgs n° 230/95 preso a riferimento. Si dovrà, pertanto, dimostrare la conformità alla nuova norma in materia di radiazioni ionizzanti.
44. Andranno descritte le tipologie dei rifiuti liquidi e solidi, a forte matrice organica, che non possono essere destinati al trattamento e che si prevede pertanto di destinare all'incenerimento.

45. Deve essere chiarita l'asserzione "Il traffico medio giornaliero, allo stato attuale, considerando l'apertura dell'installazione dal lunedì al venerdì, è pari a circa n. 35/37 automezzi in ingresso e n. 10 automezzi in uscita; a tale dato vanno aggiunte 35 autovetture dei dipendenti e mediamente 3 autovetture di visitatori". Occorre vengano definiti i diversi flussi giustificando la differenza fra il numero di mezzi in uscita da quelli in ingresso.
46. deve essere fornita la stima del traffico veicolare nella situazione prevista futura, tenendo conto anche dell'eventualità di attivare il centro nel fine settimana;
47. Rispetto ai vari test ipotizzati (cfr. Relazione tecnica relativa alla modifica sostanziale dell'AIA) è importante vengano individuati quali sono i parametri che potrebbero determinare un comportamento diverso tra la scala pilota e la scala reale e quali sono le modalità di conduzione dei test al fine di considerarli rappresentativi della scala reale stessa. Si dovrà chiarire, altresì, quali sperimentazioni sono previste per testare il comportamento in ambiente acido/alcalino, presenza di ossidanti e reattività con acqua. Sulla base di tali valutazioni dovrà essere elaborato un documento operativo in cui si espliciti quali rifiuti non possono essere miscelati alla luce delle reazioni individuate in laboratorio.
48. Occorre venga redatta una puntuale descrizione delle operazioni che possono generare emissioni in atmosfera, illustrando maggiormente come sono svolte e quali accorgimenti sono adottati per contenerle. Rispetto alle fasi che potrebbero generare emissioni andranno comunque fornite maggiori informazioni per le seguenti:
 - pressatura di latta leggera, taniche e contenitori di plastica, con possibile fuoriuscita di liquidi che sarebbero poi convogliati in un'apposita vasca di raccolta. Ci potrebbero essere, infatti, pozzetti o canalizzazioni con ristagno di liquidi;
 - separazione delle diverse frazioni di rifiuti dalle caratteristiche chimico-fisiche differenti, che comprende l'aspirazione del solvente da una morchia di verniciatura;
 - miscelazione e stoccaggio di reflui destinati prevalentemente ad impianti di depurazione;
 - gestione rifiuti liquidi per lo più a forte matrice organica che non possono essere destinati al trattamento e sono quindi inviati ad incenerimento;
 - trattamento degli estintori a polvere (Codice EER 160505) prevista con una apparecchiatura consistente in un aspiratore elettrico che trasporta le polveri estratte in un contenitore intermedio, dotato di filtro (di tale filtro andranno in ogni caso fornite le caratteristiche tecniche);
 - additivazione di sostanze inerti addensanti (tra cui segatura, polveri e scorie industriali) che sarà eseguita direttamente nelle baie e vasche mediante l'aggiunta manuale della sostanza addensante e l'ausilio di benna escavatrice per la miscelazione e l'omogeneizzazione del materiale con la sostanza immessa;
 - bonifica e lavaggio dei contenitori (solo l'impianto EWEC2 risulta "predisposto" di collegamento all'emissione E22).
49. Deve essere giustificata la non necessità di aspirazione in corrispondenza della fase di triturazione prevista negli edifici A e B e nelle baie.
50. Devono essere esplicitate le operazioni che rendono necessaria l'aspirazione nel locale tecnico pompe convogliata poi ad E22.
51. Descrizione della tipologia e destinazione finale dei rifiuti destinati all'incenerimento per i quali viene prevista l'ottimizzazione di parametri quali PCI, composizione merceologica o pezzatura.
52. Dovrà essere fornito il layout delle emissioni riportando le zone in cui potranno esservi emissioni diffuse e specificando le portate di aspirazione delle singole canalizzazioni e la presenza di eventuali bypass. In merito alle aperture di aerazione, indicate in tavola 3, deve essere esplicitato a quali funzioni sono preposte e se possono contenere sostanze inquinanti. Tale planimetria dovrà altresì riportare anche l'ingombro realmente previsto dai sistemi di abbattimento ed il loro inserimento nel contesto degli altri

impianti o apparecchiature. Si precisa che il citato layout deve risultare coerente con la relazione tecnica (al proposito si fa notare che dalla tav. 6 risulterebbero convogliate al filtro a carbone attivo anche le emissioni derivanti dalla sala travaso liquidi e dalla sala di stoccaggio liquidi che, invece, in base a quanto riportato in relazione, “potranno” essere deviate al filtro a carboni attivi attraverso due valvole automatizzate a tre vie. La tavola inoltre non riporta le emissioni E15, E16, E19 ed E20) e risolvere le discrepanze emergenti dal confronto tra la tavola 6 redatta da Tea Consulting e la tavola Atrs08 elaborata da Studio Castelli.

53. Deve essere integrata la tavola “Impianto_trattamento_emissioni_Schema.pdf” esplicitando tutte le possibili direzioni degli aeriformi rispetto alle quali devono essere descritte in apposita relazione le circostanze che determinano le possibili deviazioni.
54. Deve essere fornito il quadro riassuntivo delle emissioni prodotte dall'attività dell'Azienda nella situazione prevista futura, compilato in ogni sua parte.
55. Per tutti i sistemi di aspirazione deve essere illustrato come avverrà la captazione degli inquinanti dimostrando che la soluzione individuata sia la migliore per evitare la formazione di emissioni diffuse.
56. Considerato che quanto previsto riguarda “aspirazioni collettive” destinate ad impianti/attività differenti, deve essere dimostrato che i convogliamenti non comportano la diluizione degli inquinanti.
57. Dovrà essere effettuata la caratterizzazione quali-quantitativa delle emissioni di E21 ed E22 anche alla luce di quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, con particolare riguardo ai COV.
58. Occorre vengano individuate univocamente le caratteristiche degli scrubber (si osserva che per i corpi di riempimento nella relazione sono stati indicati più valori di superficie specifica 230-250 m²/m³ e 212 m²/m³).
59. Dovrà essere definita la frequenza di sostituzione dei filtri a carbone attivo ed indicati i parametri previsti per verificarne l'efficienza e la necessità di sostituzione.
60. Si dovranno fornire le schede di sicurezza degli odorizzanti previsti per il cannone nebulizzatore.
61. Rispetto all'utilizzo del “cannone nebulizzatore” devono essere riportate nell'apposito layout le aree in cui potrà operare; andranno anche descritte le modalità di funzionamento e di gestione delle attività che presuppongono l'impiego, descrivendo, in particolare, come sarà evitata la contemporaneità di fasi che potrebbero necessitare di tale sistema.
62. In merito alle BAT 10 e 12 viene riferito che “*Presso l'impianto non vengono gestiti rifiuti putrescibili e/o marcescibili*”. Si fa notare che gli odori non derivano esclusivamente da tali tipologie di rifiuti e pertanto andrà meglio analizzata l'eventuale formazione di emissioni odorigene, peraltro non esclusa dal gestore che ricorre ad un “cannone nebulizzatore” per mitigarle.
63. Viene riferito che la BAT 45 “Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico (4.3)” non risulta applicabile ma viene tuttavia prevista la miscelazione di rifiuti da inviare a termovalorizzazione/termodistruzione, miscelazione che può ritenersi a tutti gli effetti, laddove non si generino reazioni chimiche, un trattamento fisico.
64. A fronte del livello di emissione di polveri associato alla BAT (BAT-AEL) definito dalle BAT-C nella tabella 6.8 (2-5 mg/Nm³) il gestore propone un valore di 10 mg/Nm³ senza giustificare la scelta né l'eventuale richiesta di deroga ex comma 9-bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06. Si dovrà dimostrare pertanto “*che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata*”.
65. Considerate le attività ad oggi eseguite all'interno dell'impianto e le nuove attività di gestione e trattamento rifiuti previste dal futuro assetto progettuale, si ritiene necessario che la ditta provveda a descrivere, in relazione ad ognuna di esse una valutazione dei rischi potenziali sia nella fase ordinaria che in presenza di

fenomeni chimico-fisici non emersi in sede di analisi preventiva, con la descrizione dei possibili scenari incidentali, il loro sviluppo e i relativi impatti di carattere ambientale; tale valutazione andrà dettagliata in relazione:

- ad ogni specifica attività o lavorazione (ad es. triturazione, lavaggio contenitori, addensamento, inertizzazione, neutralizzazione, ecc.);
 - ad ognuna delle miscele/raggruppamento proposti;
 - alla tipologia di impianto o macchinario utilizzato;
66. Dovranno inoltre essere descritti i presidi disponibili, sia fissi che mobili, presenti all'interno di ognuno dei luoghi in cui sono previste attività di gestione di rifiuti, con le relative caratteristiche tecniche e le procedure da applicare rispetto sia alle situazioni ordinarie che di emergenza.
67. Si allega il “contributo istruttorio” inviato da Atersir con nota prot. n. 5621 del 30/07/2020 (prot. Arpae n. 110332 in pari data) per la produzione della eventuale documentazione connessa alla variante urbanistica.

Le richieste di integrazione andranno riscontrate dalla ditta TRS Ecologia S.r.l. con apposita nota che dovrà pervenire, a tutti i componenti la conferenza di servizi ed al Servizio Regionale Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale in indirizzo p.c., entro 30 giorni dal ricevimento della presente (eventualmente prorogabili, a richiesta della Ditta proponente, ai sensi dell'art. 27-bis - comma 5 - del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Si coglie l'occasione per informare, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza (controdeduzioni della Ditta), ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/2018, dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale dedicato di n. 5 osservazioni pervenute rispetto all'intervento di cui trattasi, scaricabili al seguente link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/servlet/AdapterHTTP>.

Distinti saluti.

**Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale**